DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FISCALE ED ECONOMICA

Art. 2-bis

Imposizione fiscale dei redditi dei lavoratori marittimi

Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 3, dopo la lettera d-ter) e' aggiunta la seguente: "d-quater) i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato dai lavoratori marittimi residenti in Italia, imbarcati per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco di dodici mesi su navi battenti bandiera estera diverse da quelle di cui all'articolo 6-ter, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, annotate nell'elenco di cui al comma 2 del medesimo articolo 6-ter";

b) all'articolo 51, comma 8-bis, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni del primo periodo non si applicano ai redditi di lavoro dipendente percepiti dai lavoratori marittimi imbarcati sulle navi". All'articolo 5 della legge 16 marzo 2001, n. 88, il comma 5 e' abrogato. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 2026, N. 117.

Versione che entrerà in vigore il 1 gennaio 2027 · versione 6

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica
Estremi	Decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38
Capo	I — Misure urgenti in materia fiscale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 marzo 2026

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-fiscale-ed-economica/art-2-bis-imposizione-fiscale-dei-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

redditi-dei-lavoratori-marittimi/versione/6